

**DOCUMENTO DI SINTESI
della
POLICY SUI CONFLITTI DI INTERESSE**

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (*Markets in Financial Instruments Directive*, anche Direttiva MiFID), UniCredit S.p.A. ("UniCredit"), Capogruppo del Gruppo UniCredit (il "Gruppo"):

1. ha individuato, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati dal Gruppo, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti;
2. ha definito efficaci procedure da seguire e misure da adottare per gestire tali conflitti;
3. ha stabilito idoneo sistema di registrazione dei conflitti di interessi.

Si riepilogano di seguito, per ciascuno dei punti sopra indicati, le principali attività ed interventi posti in essere dal Gruppo.

1. Il Gruppo UniCredit svolge a livello internazionale una vasta gamma di servizi di investimento e servizi accessori nei confronti della propria clientela.

Tale circostanza, unitamente alle molteplici attività esercitate dalle diverse Società componenti il Gruppo – che spaziano, a titolo esemplificativo, dall'erogazione del credito all'emissione di strumenti finanziari, all'attività di *investment banking* (es: *collocamento di strumenti finanziari di capitale o di debito*) e all'attività di *asset management* (es: gestione su base individuale di portafogli, gestione collettiva del risparmio) – accresce significativamente l'eventualità che possano emergere conflitti tra gli interessi di UniCredit S.p.A. (di seguito la Banca) e quelli della clientela.

In particolare, ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, sono state considerate le situazioni di conflitto esistenti (o potenzialmente esistenti) tra il Gruppo ed un cliente, ovvero tra gli interessi di due o più clienti. Per ciascuna di tali categorie sono state, quindi, distintamente esaminate e valutate le tipologie di interessi riconducibili al Gruppo al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento e accessorio.

2. Al fine di mitigare le differenti fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate, sono state definite adeguate misure organizzative.

In via preliminare, si evidenzia che il Gruppo e la Banca hanno adottato un modello organizzativo basato su una struttura che comprende, tra l'altro, segmenti di *business* specializzati su uno specifico segmento di clientela (*Family & Small Medium Enterprises, Corporate Banking e Private Banking*) e "fabbriche di prodotto" (*Household Financing, Financing & Advisory, Markets, Global Transaction Banking, Leasing*).

Ogni segmento di *business* o fabbrica di prodotto è retto da distinti dirigenti posti ai massimi livelli gerarchici che gestiscono le rispettive *Business Line* all'interno della Banca e indirizzano, supportano e controllano i rispettivi segmenti di *Business* o fabbriche di prodotto delle Banche del Gruppo, gestendoli direttamente all'interno dei vincoli posti dal contesto normativo applicabile.

Inoltre, l'attribuzione ad una apposita Divisione della responsabilità sull'*Asset Management*, collocata a diretto riporto dell'Amministratore Delegato ed autonoma rispetto alle strutture che hanno rapporti commerciali con la clientela, risponde all'esigenza di migliorare ulteriormente la separatezza delle funzioni di produzione da quelle di distribuzione dei prodotti di risparmio gestito.

Quale ulteriore misura organizzativa per la gestione dei conflitti di interesse è stata attribuita alla funzione di Compliance della Banca – funzione di indirizzo e controllo indipendente - il compito di individuare e definire le modalità con le quali gestire i potenziali conflitti di interesse della Banca stessa e del Gruppo.

Nella gestione delle diverse fattispecie dei potenziali conflitti di interesse, particolare importanza è stata attribuita alle procedure e misure volte a garantire che i soggetti rilevanti (quali ad esempio: dirigenti e dipendenti) impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi possano svolgere dette attività con un grado di indipendenza appropriato in relazione alle dimensioni e alle attività del Gruppo, nonché alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente possano essere danneggiati.

Tali procedure e misure risultano in genere riconducibili, in via principale, alle seguenti categorie:

- istituzione di barriere di tipo informativo e di procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività potenzialmente generatrici di interessi che possono confliggere con quelli del cliente;
- istituzione di barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni.

Qualora le disposizioni adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio potenziale di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informerà chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati (“*disclosure*” del conflitto).

3. La Banca ha, inoltre, previsto la tenuta di un registro ove riportare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che potenzialmente rischia di incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti.

Su richiesta del cliente, la Banca potrà fornire maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse.